

**CRITERI PER L'ISCRIZIONE E LA TENUTA
DELL' ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE**

1. Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche.

Ai sensi della l.r. 13 aprile 2015, n. 14, sono candidati alla nomina di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche i soggetti che risultano iscritti all'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche (da questo momento: Elenco).

2. Contenuto e pubblicità dell'Elenco.

L'Elenco riporta per ciascun iscritto i seguenti dati:

- a) numero e data di iscrizione all'Elenco;
- b) cognome e nome;
- c) luogo e data di nascita;
- d) codice fiscale;
- e) residenza;
- f) indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata (PEC);
- g) numero di: telefono, cellulare, fax;
- h) data e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (da questo momento: Registro dei revisori legali);
- i) competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
- j)
- k) data e numero di iscrizione in un Albo professionale;
- l) titolo di studio;
- m) crediti formativi acquisiti;
- n) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento degli incarichi, di pari durata e presso i predetti enti, di responsabile dei servizi economici e finanziari.

L'Elenco è redatto in ordine alfabetico.

Le seguenti parti dell'Elenco sono pubblicate, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nella sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale ad esso dedicata:

- a) numero e data di iscrizione all'Elenco;
- b) cognome e nome.

In sede di prima costituzione dell'Elenco ai sensi della l.r. 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), il numero di iscrizione è assegnato in via progressiva e tenendo conto dell'ordine alfabetico rispetto al cognome dei soggetti ammessi all'iscrizione all'Elenco.

In sede di aggiornamento dell'Elenco, i numeri assegnati ai soggetti cancellati dall'Elenco vengono riassegnati. In via progressiva e tenendo conto dell'ordine alfabetico rispetto al cognome degli stessi soggetti ammessi, vengono assegnati prima gli eventuali numeri da riassegnare poi quelli a partire da quello successivo all'ultimo attribuito nel precedente aggiornamento dell'Elenco.

3. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco.

I soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco devono possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione nel Registro dei revisori legali, con garanzia di accesso a persone abilitate all'esercizio della revisione legale in uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- 2) specifica competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
- 3) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del Codice civile e dalle norme a cui lo stesso articolo fa riferimento (art. 2382 C.C.) o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza;
- 4) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento degli incarichi, di pari durata e presso i predetti enti, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
- 5) acquisizione nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

Non sono iscritti all'Elenco i soggetti che si trovano in almeno una delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 11 della l.r. 14/2015.

4. Cause di esclusione e incompatibilità (art. 11 e art. 12 della l.r. 14/2015).

Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche:

- a) i consiglieri regionali, il presidente e il vicepresidente della Giunta regionale, gli assessori regionali e gli amministratori degli enti, agenzie regionali e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i funzionari dello Stato cui compete la vigilanza della Regione, i dipendenti della Regione, degli enti dipendenti dalla stessa Regione e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; l'avvocato o il procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- d) gli interdetti, gli inabili, i falliti, o coloro che sono stati condannati in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d bis) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l'abuso della professione o della funzione di revisore;
- e) coloro di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'art. 18 della Costituzione;
- f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del Codice civile e nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'art. 15 della l. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente punto, la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro autonomo o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale.

Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che hanno una lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la Regione.

I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso enti dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa o società a partecipazione regionale, nonché presso enti locali.

Sono fatte salve le ulteriori cause di esclusione ed incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.

Non sono iscritti nell'Elenco i soggetti che si trovano in almeno una delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 11 della l.r. 14/2015.

.....

Ove l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale ravvisi la sussistenza di una causa di incompatibilità, previo esame delle controdeduzioni dell'interessato, invita il soggetto ad optare entro sette giorni per una delle due cariche. Decorso inutilmente il termine dichiara la decadenza dalla carica di componente del Collegio.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande (art. 13, comma 1, della l.r. 14/2015).

La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere redatta utilizzando il relativo modulo, scaricabile dal sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale (www.consiglio.marche.it) alla sezione dedicata al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000.

A pena di esclusione, la domanda di iscrizione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda di iscrizione deve pervenire al Presidente dell'Assemblea legislativa, a pena di esclusione, in una delle seguenti modalità:

- a) raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo: *Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Marche - Piazza Cavour, 23 – 60121 Ancona;*
- b)
- c) a mano, presso: *Ufficio protocollo dell'Assemblea legislativa regionale (Palazzo delle Marche - Piazza Cavour, 23 – Ancona; apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13);*
- d) tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), purchè le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato, all'indirizzo: *assemblea.marche@emarche.it* . In tale ultimo caso deve essere inviata copia, in formato pdf, della domanda di iscrizione sottoscritta e di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In forza dell'art. 17 della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), nella domanda di iscrizione all'Elenco, il richiedente deve riportare in modo esatto e leggibile la propria PEC. In fase di costituzione dell'Elenco di cui alla l.r. 14/2015, se non posseduta alla data di invio della domanda di iscrizione, il richiedente è tenuto a comunicare la propria PEC entro il 1° giugno 2015, all'indirizzo PEC: *assemblea.marche@emarche.it* .

In sede di prima costituzione dell'Elenco di cui all'art. 3 della l.r. 14/2015, sono fatte salve le domande presentate entro il 31 gennaio 2015 dai soggetti già iscritti all'Elenco di cui alla l.r. 40/2012 in vigore alla data di entrata in vigore della l.r. 14/2015, che devono però essere integrate nei termini sopra indicati a cura degli stessi iscritti degli elementi comprovanti il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione dall'Elenco:

- 1) specifica competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011,

acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;

- 2) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del Codice civile e dalle norme a cui lo stesso articolo fa riferimento (art. 2382 C.C.) o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza;
- 3) di non trovarsi nelle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 11 della l.r. 14/2015.

I suddetti iscritti all'Elenco in vigore alla data di entrata in vigore della l.r. 14/2015 devono altresì dichiarare la sussistenza o meno delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 della l.r. 14/2015.

Ai fini della prima costituzione dell'Elenco di cui all'art. 3 della l.r. 14/2015, le domande di iscrizione al medesimo Elenco (Allegato A/1 e A/2 del relativo avviso pubblico) devono pervenire, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel sito dell'Assemblea legislativa regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso per la formazione dell'Elenco stesso.

Ai fini della prima costituzione dell'Elenco, non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione prima riportato.

Successivamente alla costituzione dell'Elenco, i soggetti interessati possono presentare la domanda di iscrizione, utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito web istituzione dell'Assemblea legislativa regionale nella sezione dedicata al Collegio, nelle modalità indicate nel presente Capitolo e nei termini indicati nell'avviso di aggiornamento dell'Elenco di cui al Capitolo 6.

Le comunicazioni relative al non accoglimento della domanda di iscrizione all'Elenco sono notificate alla PEC dei soggetti interessati.

6. Costituzione e aggiornamento dell'Elenco.

Ai fini della prima costituzione, la competente struttura dell'Assemblea legislativa regionale, previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al punto 9 del possesso dei requisiti per l'iscrizione, provvede alla formazione dell'Elenco entro venti giorni dal termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco stesso.

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, verrà preso in considerazione esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 13 della l.r. 14/2015, costituisce con proprio atto l'Elenco entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco. L'Elenco è immediatamente pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale ad esso dedicata. Tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti iscritti.

Almeno tre mesi prima dell'aggiornamento dell'Elenco, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2015 deve essere almeno triennale, e della scadenza del Collegio, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2015 dura in carica cinque anni a decorrere dal decreto di costituzione, a cura della competente struttura dell'Assemblea legislativa regionale, è pubblicato, sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea medesima e nel Bollettino ufficiale della Regione, l'avviso di aggiornamento dell'Elenco.

.....
L'Elenco come da ultimo aggiornato è quello da cui deve essere estratto a sorte il sostituto in caso di sostituzione di un componente del Collegio.

I moduli contenenti le domande di iscrizione nell'Elenco, le domande di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco e la dichiarazione di acquisizione di almeno 10 crediti formativi che gli iscritti devono presentare annualmente sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Assemblea

legislativa regionale (www.consiglio.marche.it) alla sezione dedicata al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche.

I soggetti interessati a mantenere l'iscrizione all'Elenco devono dichiarare nell'apposita domanda, a pena di cancellazione:

- 1) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- 2) di aver acquisito nell'anno precedente alla dichiarazione stessa ulteriori dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
- 3) di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del Codice civile e dalle norme a cui lo stesso articolo fa riferimento (art. 2382 C.C.) o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza;
- 4) gli incarichi presso enti, aziende, società e organismi cessati o conferiti successivamente alle precedenti dichiarazioni.

Sono cancellati dall'Elenco i soggetti che si trovano in almeno una delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 11 della l.r. 14/2015.

In tale sede, l'Ufficio di presidenza dispone la cancellazione degli iscritti che non hanno trasmesso le dichiarazioni richieste o che dalla verifica fatta risultino sprovvisti dei requisiti per l'iscrizione.

.....

Tutte le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinati da questo capitolo sono notificate ai soggetti interessati all'indirizzo PEC da loro stessi comunicato.

7. Procedure per la ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche (art. 2 della l.r. 14/2015).

Del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche è data notizia almeno 30 giorni prima della sua scadenza tramite avviso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale dedicata a tale organismo.

Ai fini dell'estrazione dei tre componenti del Collegio di cui al comma 1 dell'art. 2 della l.r. 14/2015, a ciascun iscritto all'Elenco è assegnato il proprio numero di iscrizione e i numeri sono inseriti in un'urna.

8. Crediti formativi.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco è necessaria l'acquisizione nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione o di mantenimento della stessa o della dichiarazione che annualmente si deve presentare di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

Si considerano validi i crediti relativi a percorsi formativi collegati con le attività di controllo della Corte e con le competenze professionali del revisore contabile:

- 1) organizzati ai sensi del regolamento del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, o degli altri regolamenti ministeriali vigenti in materia;
- 2) organizzati dagli Albi professionali.

Al di fuori delle ipotesi di cui ai predetti punti 1) e 2), la Commissione tecnica indicata al punto 9 può attribuire non più di 3 crediti formativi a corsi, organizzati nelle materie suddette, ritenuti particolarmente qualificanti ai fini dello svolgimento dell'incarico per la durata, il programma ed il soggetto realizzatore. Sono presi in particolare considerazione i corsi effettuati d'intesa con la Corte dei conti o da soggetti formatori accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente.

9. Commissione tecnica.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, è costituita una Commissione tecnica composta da un dirigente o funzionario dell'Assemblea legislativa regionale, da un dirigente o funzionario della Giunta regionale e da un soggetto esterno esperto in materia contabile, individuati tra quelli proposti rispettivamente dal Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale, dal Segretario generale della Giunta regionale e dal Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti o dal Presidente dell'Unione degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Marche.

La Commissione si riunisce per valutare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco e per il suo mantenimento.

L'incarico di componente della Commissione tecnica ha la stessa durata del Collegio dei revisori dei conti (cinque anni) ed è a titolo gratuito.

Ai fini della prima costituzione dell'Elenco di cui all'art. 3 della l.r. 14/2015, è confermata la Commissione tecnica di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 990 del 16 aprile 2013.